

Collegato { 1380 - Gerardi  
1457 - Ariano  
1928 - Spermatati

3086 Sommer

Corte di Cassazione  
(Sezioni Unite)

Ricorso

di Sommer Giovanni

contro Sindacato Medico di Palermo

Depositato al 19 ottobre 39

Sommer Giovanni  
Via Catania 8 - Palermo

Roma, li 24 - IX - 1939. - XVII.

S. E. avv. G. Bonomi

Volta Mantovana.

Il giorno 8 corr. mi furono notificate le due sentenze. Si è cercato di ritardare la notifica il più possibile. Accludo tutte due, la decisione della Commissione Centrale non dice proprio nulla, un'infinità di argomenti inestistenti, e si mette anche in contraddizioni, si vede che ha respinto il miglior corso per partito preso e non era altro d'aspettarsi da una Commissione composta da Pappalardo, con nel seno Perna e Tedeschi che interpretano in tal modo i dettami del fascismo (giustizia sociale.)

Intanto dice l'avv. Marsala di appellare pure la sentenza del Consiglio di Stato, ciò che alcuni hanno fatto. In ogni modo mi rimetto completamente al suo parere, del resto vi sono 90 giorni di tempo per l'appello, quindi abbiamo tempo di decidere. Quello che urge intanto è di fare il ricorso contro la decisione della Commissione Centrale, che deve essere fatto entro 30 giorni dalla notifica, vuol dire entro il 8 di Ottobre p.v.

La prego di voler preparare detto ricorso con un bel memoriale e di inviarmi una baxxa per le eventuali correzioni. Il ricorso deve essere notificato come al solito, oppure volamento alla Cassazione?

Quando ritornerà a Roma? Desidero pure di conoscere il suo onorario per questo ricorso.

tenendo conto della mia disgraziata posizione,  
della quale ne ha avuto fin'oggi tanta considera-  
zione. In caso di vittoria saprò degnamente com-  
pensare la Sua pregiata assistenza.

Credevo di trovare G. E. già a Roma e La prego  
saldamente di interessarsi puerilmente di que-  
sto ricorso.

Le carte ed i vari documenti relativi al ricorso  
della Commissione Centrale penderà Ella di  
ritirarli?

Intanto sono in attesa delle Sue notizie  
e gradisca i miei migliori saluti

devo mo

Ammy

Indirizzo: Via Catania no 8. Palermo

Napoli, li 27. Settembre 1939. XIV.

S. E. avv. G. Bonanni

Valta d'Antona.

La passaggio da Napoli ho incaricato il Comm.  
avv. Uindo Sidella Napoli Piazza Vittoria no. 6.  
per la difesa alla Pretura di Termini Imerese.

Come Le ho detto il Pretore di Termini in denuncia  
del Commissario di P. G. ha notificato in Spese un de-  
creto penale per esercizio abusivo della professione di  
dentista, contro i quali entro i termini l'avv. Marsala  
ha fatto l'opposizione. L'avv. Sidella mi ha difeso  
altre volte in sede penale sempre per lo stesso reato ed  
ha ottenuto sentenza assolutoria. Gli ho detto pure, che  
mi è stata notificata via la decisione di rigetto della  
Commissione Centrale, via la sentenza del Consiglio  
di Stato del 1936 e che S. Ecc. mi prepara ricorso contro  
il rigetto della Commissione Centrale. In questa occa-  
sione mi disse di salutarlo, anche da parte del  
Cognato il Senatore Marsiano, che La conosce molto  
bene. Intanto egli desidera leggere la sentenza del  
Consiglio di Stato ed una copia in carta semplice  
della decisione della Commissione Centrale, per poter tor-  
nare eventualmente qualche elemento favorevole quindi  
La prego gentilmente di mandargli <sup>direttamente</sup> una copia in carta  
libera della sentenza della Commissione Centrale unita

alla sentenza del Consiglio di Stato, che dopo aver letto  
per adesso non lo assare. Ho lunedì sera a Palermo,  
e spero di trovare le Sue notizie.

Ringraziandola con i migliori saluti  
di G. Ec. *der* me

*Hammer*

ALLE SEZIONI UNITE DELLA R. CORTE DI CASSAZIONE

R O M A

RICORSO DI :

SOMMER GIOVANNI elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avv. S.E. IVANOE BONOMI, Piazza della Libertà n. 4, il quale lo patrocinava.

C O N T R O

I L

SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA DEI MEDICI DI PALERMO

PER L'ANNULLAMENTO

della decisione n. 123 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, notificata il giorno 8 settembre 1939.

F A T T O

Giovanni Sommer aveva fatto ricorso in base al R.D.L. 5 marzo 1935 n. 184 convertito nella legge 27 maggio 1935 N. 983, alla Commissione Centrale per le professioni sanitarie, contro la deliberazione 23 dicembre 1937-A.XVI. del Sindacato Medico di Palermo che aveva respinta la sua domanda d'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati.

La Commissione Centrale con l'impugnata decisione n. 123 ha rigettato il suo ricorso, onde il Sommer in

in conformità alle predetta legge ricorre nei trenta giorni contro la decisione stessa che si allega nel testo originale.

#### D I R I T T O

Il ricorrente che ha esercitato l'odontoiatria in virtù delle disposizioni legislative del 1915, che consentivano l'esercizio del Regno agli odontoiatri provvisti di diploma estero e rimpatriati o rifugiati per cause delle guerre, ha chiesto la sua iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 367 del vigente testo unico delle leggi sanitarie. Tale articolo consente di considerarsi in possesso dell'abilitazione a tutti i dentisti che siano stati abilitati da disposizioni legislative anteriori al 1924. - Ora il ricorrente, avendo usufruito della abilitazione in virtù della Legge del 1915, deve ritenersi abilitato.

Tale interpretazione dell'art. 367 T.U. ha avuto conferma in una sentenza della Corte di Cassazione, sede penale, nel caso dell'odontoiatra Benetti.

Contro l'autorevole interpretazione della Suprema Corte insorge la Commissione Centrale con la decisione qui impugnata, la quale per confutare il giudizio della Corte del

Diritto invoce una sua decisione n. 80 emessa nel caso  
Arieno.

Tutto ciò è viziato per competenze ed eccesso di potere, non ravvisandosi nella Commissione Centrale la competenza per distruggere un giudicato della Suprema Corte, e, comunque, non ritenendosi esatta la interpretazione data dalla predetta Commissione all'art. 367 T.U. delle leggi sanitarie. Pertanto si chiede :

- 1) annullarsi la decisione n. 123 della Commissione Centrale qui impugnata ed allegata.
- 2) Ordinarsi al Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Palermo di iscrivere il ricorrente nello elenco aggiunto dei dentisti abilitati, o quanto meno rinviare le cause alla Commissione Centrale perchè provveda in conformità del punto di diritto risolto.

Palermo, li 6 ottobre 1939-XVII-

Avv. Ivance Bonomi

Decisione n. 123

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III°

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA e D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Le Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita a norme del R.D.L.

5 marzo 1935 n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, è così composta :

- 1) Presidente PAPPALARDO GR. UFF. ANTONINO
- 2) Componente CARAPELLE S.E. ARISTIDE
- 3) " GAIFAMI PROF. PAOLO
- 4) " TEDESCHI COMM. FRANCESCO
- 5) " PERNA PROF. AMEDEO
- 5) " BOTTI PROF. ALBERTO

ha pronunciato nell'adunanza del 22 maggio 1939-XVII  
la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso prodotto da Sommer Giovanni di Carlo,  
domiciliato in Palermo, Via Dietro il Carmine, 6

Fatto

Con deliberazione del 23 dicembre 1937-XVI 11

Direttorio del Sindacato prov.le Fascista dei medici di Palermo respingeva la domanda presentata da Sommer Giovanni per ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati.

Il rifiuto era fondato sulle considerazioni che non era stato in modo esauriente documentato l'effettivo possesso da parte dell'istante delle speciali autorizzazioni provvisorie ad esercitare nel Regno l'odontoiatria, di cui al decr. luog. 22 agosto 1915, n. 1311.

Contro tale provvedimento l'interessato ha prodotto tempestivo e regolare ricorso a questa Commissione Centrale, deducendo che il Direttorio ha commesso un vero e proprio eccesso, negando l'intrinseco valore della documentazione da lui prodotta a sostegno della domanda d'iscrizione.

Chiede, pertanto, che, giusta l'interpretazione fatta dalla Cassazione del Regno dell'art. 367 lett. a) del vigente T.U. delle leggi sanitarie in causa penale Benetti, gli venga riconosciuto, sulla base dei documenti esibiti, il diritto ad ottenere l'iscrizione nell'elenco aggiunto dei dentisti abilitati della Provincia di Palermo.

DIRITTO

E' specifico che il Sommer non possiede i requisiti normati voluti dall'art. 5 n. 4 e 5 del R.D. L. 5.3.1935, n. 184, per conseguire l'iscrizione all'elbo professionale.

La questione preliminare ed assorbente è dunque quella di vedere se il ricorrente abbia titolo all'iscrizione nell'elenco aggiunto in virtù di disposizioni transitorie.

Un altro punto al riguardo è specifico in linea di fatto : ossia che il Sommer non ha mai ottenuto una legale abilitazione di carattere permanente e definitivo ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra.

Qualunque possa essere stato il valore del titolo da lui conseguito nel Montenegro il 25 marzo 1913, è certo che non basta possedere tale titolo, anche se per avventura esso fosse valido, occorrendo anche per il legittimo esercizio in Italia una legale abilitazione ottenuta in virtù di disposizioni anteriori al R.D.L. 16-10-1924, n. 1755 (art. 367 lett. s) del T.U. delle leggi sanitarie 1934).

Il ricorrente non fa alcun cenno di tale abilitazione. Egli, infatti, tanto davanti al Direttorio, quanto, in questa sede, fonda la sua domanda, ex novo, esclusivamente nel citato art. 367 lett. a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934.

Ma, come questo Collegio ha ritenuto e dimostrato in precedenti analoghi casi (vedi decis. N. 80= del 14-11-1938 su ricorso Ariano) l'invocata disposizione transitoria non ha alcun carattere innovativo limitandosi esse a dichiarare che coloro i quali erano già legalmente abilitati mantenevano il diritto all'esercizio professionale.

Ora, poichè, come s'è detto, è fuori discussione che il Sommer non ha conseguito una legale abilitazione di carattere permanente in Italia, e poichè i termini perentori posti dalle leggi anteriori al R.D.L. 16-10-1924, n. 1755 (decr. luog. 22-8-1915, n. 1311, e R.D.L. 22-3-1923, n. 795) sono ormai da lungo tempo scaduti, è certo che il ricorrente non può vantare alcun titolo per esercitare nel Regno l'odontoiatria senza il possesso delle lauree in medicina e chirurgia, date o confermate in una Università italiana.

Per tali motivi -

La Commissione suddetta respinge il ricorso come  
sopra proposto da Sommer Giovanni.

Così decise nell'adunanza suddetta

IL PRESIDENTE RELATORE

F/to Peppalardo

IL SEGRETARIO

F/to Morrice

Depositata in Segreteria il 28 giugno 1939-XVII.

Il Segretario F/to Morrice

P.C.C.: IL SEGRETARIO

F.to Morrice

1/16 of (original)

Palermo, li 12 - Ottobre 1939 - XVIII.

G. E. avv. G. Bonanni

Roma.

Ho ricevuto il pliscoracc. e la lettera e la ringrazio sentitamente.

Ho deciso di fare il ricorso e di mettermi al sicuro, prendendo del fare meglio anche perché G. E. possa trattare il mio ricorso assieme a quello di Triano e così guadagnare tempo.

Ho fatto tanti sacrifici e quindi tento anche questa carta per il sacrosanto trionfo dei miei sacrosanti diritti.

Mi sono messo subito al lavoro e credo di avere eseguito tutte le Sue istruzioni esattamente. Accetto inoltre la Sua richiesta d'onorario di due mille, che avrà la bontà di dilazionarlo, dovendo fare fronte a tante spese impreviste (causa penale a Termini) ed in considerazione che non posso più esercitare a Termini ed anche qui debbo limitare il mio esercizio per non incappare in altri guai. Per Sua soddisfazione debbo dichiarare, che negli ultimi dieci anni di lotta per la mia esistenza fra tutti gli avvocati, con i quali ho avuto da fare, G. E. è stato il più onesto e coraggioso ed ha saputo considerare il mio caso puerile. Soglia d'addio che anche questa volta ottenga vittoria ed io riparazione di tutto il male che mi hanno fatto nel trovare finalmente la tanto cercata tranquillità di lavoro. Spero che anche per me farà una bella memoria a sostegno del mio ricorso. Nel 1929 è stato risolto risolti la questione dell'autenticità dei titoli montenegrini e furono abilitati altri nove dentisti. Dopo 25 anni di esercizio mi vogliono burlare sul lastrico, non credo che questo è giustizia sociale e tutto questo per favorire un nuovo arrivato al sindacato locale mi combatte per tutte

Il ricorso è stato notificato il 4 ottobre 1939

le armi. Il giorno 9 nov. è stata la causa penale di Termini  
non po' movimentata, ma sono stato assolto perché il  
fatto non costituisce reato. Speriamo che non vi sia ap-  
pello. Durante questa mia permanenza a Termini la P.S.  
mi ha dato la caccia per notificarmi il foglio di via. Che  
me dice di tali persecuzioni arbitrarie? In ogni modo  
abilmente sono riuscito a sbrigarmelo!!! Intanto questo  
si potrà sviluppare nella memoria? Quando si farà  
la causa in Cassazione? In quest'anno? Si può ar-  
rivare alla causa? La sentenza si fa subito? Ovvero  
passano dei giorni? In ogni modo desidero sapere  
per quando essa sarà fissata!

Questi giorni s'è venuti un maresciallo del C. R. B.  
della Sezione per informarmi se esercito la professione  
ecc. Non lo nascondo che sto passando un periodo, che  
non mi reggo più, sono stato due giorni molto male  
non posso tirare più caranti usi. Non si potrebbe accele-  
rare la causa in Cassazione per il caso urgente perché  
mi hanno buttato in mezzo la strada, sindacato e  
P. S. mi cercano di avvicinarsi. Questi giorni il Gen-  
tile Medico mi ha restituito i documenti ed atti inviati  
alla Commissione Centrale con acclusa lettera, che non posso  
più esercitare l'advocatura, avendo la C. C. respinto il mio ri-  
corso per l'iscrizione all'albo. In ogni modo G. E. saprà fare tutto  
il meglio nel mio interesse e la prego di farlo sollecitamente.  
La lettera mandi a volta, il placet racc. contenente il ricorso  
notificato, la sentenza della C. C., la bolletta di 601 L.  
ed un paglia del banco di Sicilia di 400 L. (per la mese  
di 250 L più 150 L in acc.) del duo annesso a Roma.  
Preparavo nuovamente di tutto quello che fa per me con  
preghiera di amarmi con ogni impegno e di tenermi  
al corrente di tutto. Cordiali saluti due dei mi

Tommy.

N. 1545 de la ricevuta

CORTE DI \_\_\_\_\_

TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_

PRETURA DI \_\_\_\_\_

UFF. DI CONC. DI \_\_\_\_\_

Addi 19 07 1914 Anno 1914

nella Cancelleria del \_\_\_\_\_

il Sig. (1) On. Bonomi

De Amore

ha depositato (2) 18 fogli

da 18

(3) di

lettere

(4) di

Lettere. L. 18

di 18

IL CANCELLIERE



[Signature]

## Elenco degli atti prodotti

- 1<sup>o</sup> Bolletta dell'eseguito deposito ~~del~~ del  
ricorrente Sommer in data 6 ottobre 1939
- 2<sup>o</sup> Ricorso alle Sezioni Unite della Corte  
di Cassazione di Sommer Giovanni notifi-  
cato il 7 ottobre 1939 al Sindacato  
Provinciale Fascista dei Medici di  
Palermo.
- 3<sup>o</sup> Decisione impugnata della Commis-  
sione Centrale per le professioni  
sanitarie portante il N. 123 e  
notificata al ~~com~~ Sommer il  
l'8 settembre 1939.

Spese —

19 ottobre Copistura £ 12  
19 ottobre. Diritto di chiamata 14,75  
" " Deposito in Cancelleria 155.—  
£ 181,75

Ricevute il 19 ottobre 29 £ 400

Restano in conto ovarario circa £ 200

---

Concordato per ovarario £ 1000  
Ricevute 150

Restano — £ 850

10 febbraio dato — 350

Restano — 500

MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI DAL P.M. CONTRO LA SENTENZA  
EMESSA DAL PRETORE DI TERMINI IMBRESI IL 9 OTTOBRE 1939 CON  
LA QUALE ASSOLVETTE SOMMER GIOVANNI DALL'IMPUTAZIONE DI CUI  
ALL'ART.348 C.P. PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.

---oOo---

Osserva che la decisione del Pretore è da considerare  
nel suo contenuto e per quanto si riferisce alla parte dottri-  
nale del tutto erronea ed arbitraria.

In vero non è dato sapere quale sia la disposizione ge-  
nerale che autorizza un magistrato ad esaminare il contenuto  
di un titolo accademico per affermare che quel titolo sia suf-  
ficiente a potere autorizzare il possessore ad esercitare la  
relativa professione.

I titoli per l'esercizio di una professione a carattere  
pubblico sono conferiti dallo Stato il quale pertanto è l'uni-  
ca persona che ha il potere di attribuire al titolo stesso le  
speciali facoltà che autorizzano l'attività professionale.

Ora nel caso in esame per una disposizione ecceziona-  
le conseguenziale allo stato di guerra fu concesso in virtù  
di un decreto luogotenenziale del 22 agosto 1915 ai cittadini i-  
taliani rimpatriati o rifugiati nel Regno, muniti di diplomi  
esteri per l'esercizio di professioni sanitarie di esercitare  
nel Regno la professione a cui erano stati abilitati con rela-  
tivi diplomi.

Il provvedimento come si desume dalle disposizioni relative per del tutto eccezionale e con applicazione temporanea, tanto che con R.D. 22 marzo 1923 N.795 si fece obbligo ai possessori dei titoli sudetti di ammanire i documenti occorrenti per l'autorizzazione all'esercizio definitivo di arti sanitarie tra cui la odontoiatria.

Fu assegnato un termine di tre mesi che fu poi prorogato ma l'imputato Sommer nè nel termine di tre mesi nè in quello prorogato, curò di presentare i documenti sicchè il Consiglio di Stato con decisione del 28 gennaio 1936 in sede giurisdizionale respinse anche il ricorso del Sommer, sicchè quest'ultimo non aveva titolo per esercitare la odontoiatria ne questo titolo può essere formato dalla sentenza del Pretore in base alla interpretazione che ha creduto di attribuire alle disposizioni degli articoli 365 e 367 del nuovo testo unico delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934 N.1265 perchè una decisione di meriti dagli interessati deve essere provocata in via amministrativa salvo la facoltà di produrre ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che l'Amministrazione emetterebbe.

Tale rilievo appare molto importante ove si consideri che il legislatore non ebbe mai a riconoscere la validità dei diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie se non attraverso dettagliato esame che avrebbe dovuto fare in base al de-

creto-legge del 24 Settembre 1923 una apposita Commissione la quale non potè pronunziarsi nei confronti del Sommer per non aver presentati i documenti prescritti.

In tali termini l'unica circostanza accertata è che il Sommer esercitava la professione di odontoiatria senza essere munito della speciale abilitazione voluta dallo Stato nè può ammettersi la buona fede, sol perchè la sentenza del Consiglio di Stato fu a lui notificata dopo la denuncia e ciò sia perchè egli, essendo stato un attore nella controversia svoltasi innanzi il Consiglio di Stato, ebbe conoscenza della sentenza, sia perchè in dipendenza di tale decisione giurisdizionale in data del 18 marzo 1939 fu diffidato a non esercitare più la odontoiatria nè la radiologia.

Chiede pertanto che l'Onorevole Tribunale riformi l'appellata sentenza sia nella motivazione in diritto che nella motivazione di fatto applicando a Sommer Giovanni una congrua pena per il delitto commesso.

Termini Imerese 1/12/1939/XVIII°.

Il Procuratore del Re F.to Mandalà.

Pervenuti e depositati in Cancelleria il 1/12/1939/XVIII°.

Il Primo Cancelliere Dirigente

F.to FIORANI

Palermo, li 14 - I - 1940 - XVIII.

G. E. avv. G. Bonanni

Roma.

Ho ricevuto la Sua del 10 corr. con un certo sollievo. Ho nuovamente un filo di speranza di poter uscire finalmente da questa insopportabile situazione per poter poi nuovamente lavorare tranquillamente. Voglio sperare che la Corte voglia fare giustizia con una sentenza riparatrice e che G. E. illuminerà con una bella memoria questi magistrati! Spero che Ella trionferà come nel caso Bernatti, che poi non sarebbe altro, che il trionfo della giustizia. Non credo, che la Corte si voglia buttare sul lastrico, dopo 25 anni di esercizio, anche per ragioni di umanità!

La ringrazio pure delle due istanze scritte che ho presentate allora, che raggiungeranno lo scopo, ne ho avute assicurazioni in merito.

Il Procuratore ha fatto avverso la sentenza del Pretore appello e non ricorso ed agì per ordine, non per sua iniziativa. Intanto l'avvocato

sola sostiene che la sentenza non è appellabile,  
benché solamente riscrivibile in Cassazione?  
Uhi ha ragione? G. E. ha letto la sentenza che fu  
emessa in seguito a Decreto penale di L. 1500 di multa  
contro il quale fu fatto apporizione entro i termini.  
Desidero conoscere la Sua opinione!

Il motivo presentato ~~è~~ allego in copia! -  
Sarò per la fine del mese a Roma per sentire l'esito  
della causa.

Antanti invio a G. E. i miei più cordiali  
saluti con preghiera di fare tutto quello che  
si può fare nel mio interesse e. L'assicuro  
la mia imperitura gratitudine.

Per me

Fammar

Alleg. 1 copia motivi d'appello del Procuratore del Re.

L'avv. Marsola dice che i motivi d'appello  
sono sballati!!

Roma, 20 gen.

Egregia Signora,

Io ben ricordo la sentenza del Pretore, essa venne provocata da un decreto penale contro il quale ella ha fatto apporismo. In tal caso ha ragione l'avv. Marsala; si deve ricorrere in Cassazione.

I motivi ~~del ricorso~~ di appello non mi paiono fondati.

Il 1° febbraio ridscuterò la interpretazione dell'art. 367 del Testo Unico. Speriamo che le Signori Onorevoli confermino la interpretazione già data dalla Corte del diritto nel novembre 1936.

Saluti cordiali



Telefoni:  
11.743 - 17.672

Palermo, li 25-1-1970.

G. E. avv. G. Bonomi

Roma.

Ho ricevuto la Tua del 20 cor. L'avevo che  
partirò fra giorni per Roma. Intanto avrei gradito  
una  copia della memoria illustrativa che mi  
ha promesso di mandarmi, ma sin'oggi non ho  
ricevuto niente. Ho pregato un mio amico che  
è andato a Roma di volersi recare da G. E. e  
prego di volergli consegnare una copia.

Ringrazio anticipatamente G. E. della cortesia  
e gradisca i miei più cordiali saluti

Tuo dev. mo

Stammar

Roma, 12 marzo 1910

Gregorio Sommer,

La nota sentenza  
delle Sezioni Unite della Corte di  
Cassazione, che rigetta il ricorso,  
è stata pubblicata il 9 marzo  
corrente.

Orò provvedere, come di obbligo,  
a pagare la tassa di registro  
della sentenza stessa. Questa  
spesa ~~stata~~ ~~di~~ ~~registro~~ ~~della~~ ~~sentenza~~  
resterà compresa nel residuo  
onorario, ~~che~~ che come ricorda  
ammontò a £ 500.

Con i migliori saluti.

Giuliano Sommer

Via Catania 8 Palermo.